

Contratto IWS

Servizio Operatori Secondo Rischio Dirigenti modalità semplificata

Versione 1.1

—

Documento

—

Contratto - modalità semplificata

Destinatari

—

Operatori Secondo Rischio
Dirigenti modalità semplificata



CONTRATTO

tra

I.W.S. - Industria Welfare Salute S.p.A. (C.F. e P.Iva 15252981004), in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Stefano Cuzzilla, con sede in Roma, (RM), Via Vicenza, 23, (di seguito indicato come "I.W.S. S.p.A." o "IWS")

e

(C.F. _____),
in persona del legale rappresentante, con sede in

(di seguito indicato anche come

"

_____")

(di seguito collettivamente denominati anche "le Parti").

PREMESSO CHE

- a. IWS, società costituita da Confindustria, Federmanager e Fasi, offre servizi amministrativi, contabili, gestionali, liquidativi, informatici, consulenziali, di studio, analisi, progettazione economico finanziaria e gestionale, di promozione commerciale, gestione operativa e gestione tecnico amministrativa, implementazione e valorizzazione di banche dati, di acquisizione, gestione e trasformazione di target gestionale.
- b. IWS opera nel campo della sanità integrativa offrendo servizi di qualità, altamente innovativi ed ha, pertanto, creato una propria rete di servizi sanitari che permette un più agevole ed efficace welfare di sanità integrativa.
- c. In particolare, IWS gestisce per conto del Fasi tutte le posizioni degli iscritti al Fondo, il Network delle strutture sanitarie convenzionate, nonché tutti i servizi relativi all'inoltro delle pratiche e alla tariffazione, il tutto per il tramite di un proprio portale.
- d. _____
(descrizione ente).
- e. _____,
al fine di ottimizzare e migliorare i propri servizi, ha necessità di acquisire, per il tramite del portale IWS, i file PDF relativi alle richieste di rimborso, in forma indiretta, inoltrate dagli iscritti.

Tutto ciò premesso e ritenuto le Parti convengono e stipulano quanto segue.



Art. 1 Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente contratto e si intendono qui integralmente trascritte.

Art. 2 Oggetto del Contratto

2.1 IWS al fine di garantire la gestione da parte del

delle coperture di secondo rischio stipulate dai propri iscritti, o comunque, la gestione, in ogni sua fase, della pratica di liquidazione per conto di questi, garantirà l'accesso al portale IWS attraverso il quale sarà possibile eseguire il download dei file PDF relativi alle richieste di rimborso in forma indiretta dei dirigenti che hanno indicato nel modulo di richiesta il soggetto con il quale intrattengono rapporti integrativi.

2.2 Le Parti convengono fin d'ora che, nel reciproco interesse, potrebbero essere adottate da IWS diverse modalità operative, previo accordo tra le Parti stesse, il tutto secondo buona fede e nello spirito di reciproca collaborazione.

Art. 3 Durata del Contratto

3.1 Il presente contratto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione/rinnovo dello stesso e scadenza al 31 dicembre del medesimo anno (di seguito indicato come "data di scadenza"). Il presente contratto, pertanto, riguarderà tutte le richieste di rimborso relative al suddetto periodo, purché pervenute entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo a quello di sottoscrizione/rinnovo e, quindi, anche se liquidate dopo la data di scadenza (31 dicembre).

3.2 Alla suddetta data di scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno, e così eventualmente di anno in anno, fatta salva la possibilità per entrambe le parti di comunicare disdetta nei termini di cui all'art. 8.1 del presente contratto.

Art. 4 Corrispettivo e modalità di pagamento

4.1 _____
si obbliga a corrispondere per il servizio oggetto del presente contratto la somma annua forfettaria pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA, per complessivi € 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA.

Tale corrispettivo sarà annualmente fatturato secondo le seguenti modalità:

- entro il 30.03 un primo acconto pari ad € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA;
- entro il 31.07 un secondo acconto, pari ad € 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA;
- entro il 31.12 l'importo finale relativo al saldo, pari ad € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA.

4.2 Le fatture verranno liquidate entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione del documento contabile.



Art. 5 **Oneri e obblighi delle Parti**

5.1 Le Parti si obbligano, reciprocamente tra loro, a gestire il presente contratto ed operare in forza dello stesso nel rispetto del principio di buona fede (art. 1375 c.c.) e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.). Le Parti si obbligano, inoltre, a gestire tutti i loro rapporti nel rispetto reciproco ed a garantire una collaborazione sinergica, improntata al principio generale di lealtà e correttezza.

5.2 IWS si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori o consulenti tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni tecniche derivanti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti.

5.3 IWS potrà svolgere la propria attività anche in favore di soggetti diversi da _____.

5.4 Qualsiasi utilizzo dei dati, diverso dalle finalità di cui all'art. 2, anche se legittimo, da parte di _____, deve considerarsi vietato, così come è assolutamente vietata qualsiasi trasmissione a terzi degli stessi ad eccezione che per le finalità di cui all'art. 2 del presente contratto e per l'adempimento di obblighi derivanti dalla legge, dal contratto o da provvedimenti di autorità amministrative e giudiziarie.

5.5 _____, inoltre, al fine di consentire a IWS di realizzare le attività di cui all'art. 2 del presente contratto, si obbliga a versare il corrispettivo di cui all'art. 4 secondo le modalità e le tempistiche ivi specificate.

5.6 _____, infine, si obbliga a mettere a disposizione di IWS ogni dato o informazione necessari allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto.

5.7 IWS si obbliga a mettere a disposizione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di pagamento da parte del Fasi, la relativa fattura di liquidazione sul portale IWS.

5.8 In ogni caso, l'accertata violazione degli obblighi che precedono, costituirà motivo di risoluzione contrattuale di diritto ex art. 1456 c.c., salvi eventuali danni e fermo restando quanto previsto dall'art. 9.

5.9 Le Parti si impegnano a valutare ed approfondire eventuali soluzioni migliorative di interazione tra le piattaforme tramite web services, atte ad efficientare lo scambio dei dati e della documentazione necessaria per lo svolgimento del servizio.

5.10 Le Parti si danno reciprocamente atto di non potere in alcun modo essere ritenute responsabili, l'una nei confronti dell'altra, qualora le attività connesse al presente contratto vengano in tutto o in parte interrotte temporaneamente o definitivamente in conseguenza di atti o provvedimenti di qualunque genere dell'autorità giudiziaria e/o amministrativa competente.



Art. 6 Riservatezza

6.1 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati, le conoscenze, i segreti e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza e segretezza.

6.2 Le Parti si obbligano, inoltre, a trattare con riservatezza i dati, le banche dati, le notizie e comunque tutte le informazioni delle quali venissero in possesso per tutta la durata del presente contratto, ed a non utilizzarle e non divulgarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui al presente contratto.

6.3 Le Parti si obbligano, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del presente contratto, o al verificarsi di una qualsiasi causa di cessazione anticipata del medesimo, la massima riservatezza in ordine al contenuto delle predette informazioni, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c..

Art. 7 Tutela dei dati

7.1 Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al regolamento (UE) 679/2016 ed al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, introdotte dal D.lgs n. 101 del 10.08.2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 679/2016.

7.2 L'erogazione dei servizi indicati all'art. 2.1 comporta il trattamento di dati la cui titolarità, così come definita dall'art. 4, comma 7, del Reg. UE 2016/679 (nel seguito "Regolamento" o "GDPR"), è in capo al Fasi e a

(quali titolari autonomi).

7.3

dichiara di agire in virtù di esplicito consenso dei soggetti con i quali intrattiene rapporti integrativi (così come indicato nel modulo di richiesta di rimborso in forma indiretta trasmesso al Fasi) e di assumersi ogni responsabilità in relazione alla liceità del trattamento.

7.4 IWS opera quale Responsabile del trattamento dati del Fasi ai sensi dell'art. 28 del GDPR, in virtù di apposito atto di nomina, al fine di consentire a quest'ultimo di offrire ai propri iscritti le relative prestazioni richieste.

7.5 Le Parti concordano, infine, che, con riferimento ai dati personali degli operatori di

che dovessero essere inseriti nel portale IWS per la lavorazione delle pratiche, IWS agirà in qualità di titolare del trattamento.



Art. 8 Disdetta e Recesso

8.1 E' data facoltà alle parti di dare disdetta del contratto con preavviso di 6 (mesi) rispetto alla data di scadenza, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo PEC. L'esercizio della facoltà di disdetta di una parte non comporterà alcun diritto al risarcimento e/o indennizzo in favore dell'altra, tranne il pagamento dei servizi già svolti da IWS e non ancora fatturati. Anche in caso di disdetta, IWS si impegna a gestire le pratiche di liquidazione pendenti fino alla completa definizione delle stesse.

8.2 E' data, in ogni caso, facoltà alle Parti di recedere dal contratto, a partire dal secondo anno dello stesso (quindi successivamente alla data di scadenza), con un preavviso di 6 (sei) mesi da inviarsi con lettera raccomandata a.r., ovvero a mezzo PEC. L'esercizio della facoltà di recesso di una parte non comporterà alcun diritto al risarcimento e/o indennizzo in favore dell'altra, tranne il pagamento dei servizi già svolti da IWS e non ancora fatturati. Anche in caso di recesso, IWS si impegna a gestire le pratiche di liquidazione pendenti fino alla completa definizione delle stesse.

Art. 9 Risoluzione del Contratto

9.1 Ferme le ipotesi di risoluzione già contemplate negli articoli precedenti e ogni altra ipotesi di legge, il contratto potrà essere risolto di diritto da IWS, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in presenza di una delle seguenti fattispecie:

- in caso di utilizzo dei dati diverso dalle finalità di cui all'art. 5.4 da parte di _____;
- in caso di mancato versamento dei corrispettivi di cui all'art. 4.

Art. 10 Modifiche al Contratto

10.1 Le Parti danno atto che qualsiasi modifica, variazione, cessazione, o rinuncia al presente contratto, sarà priva di valore e non vincolerà in alcun modo le Parti, se non risulterà effettuata per atto sottoscritto da queste ultime.

10.2 L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.

10.3 Resta, ovviamente, inteso che le Parti potranno modificare e/o rinegoziare, previo accordo scritto tra loro in tal senso, consensualmente e volontariamente, in tutto o in parte, il presente contratto, qualora strategie e/o progetti condivisi tra le Parti lo rendano opportuno.



Art. 11 Comunicazioni

11.1 Ogni comunicazione tra le Parti dovrà avvenire per iscritto, a mezzo di racc. a.r. oppure a mezzo posta elettronica certificata, ed essere effettuata a:

- per **IWS**, 00185 Roma, Via Vicenza 23;
e-mail: direzione@industriawelfaresalute.it;
pec: i.w.s.spa@legalmail.it.

- Per _____,

e-mail: _____;
pec: _____

Art. 12 Foro competente

12.1 Per qualsiasi controversia connessa e/o collegata al presente contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.

Art. 13 Rinvio a norme di legge generale e speciale

13.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa espresso rinvio alle norme del codice civile e di leggi speciali, in quanto applicabili nella materia de qua.

Art. 14 Spese di registrazione

14.1 Salvo quanto diversamente stabilito *ex lege*, le spese di registrazione del presente contratto sono poste a carico della Parte che ne avrà determinato l'uso, anche a titolo di penale.

Art. 15 Negoziazione

15.1 Le Parti danno atto e riconoscono che ciascuna delle clausole del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e che l'intero accordo è stato da loro redatto congiuntamente e che, pertanto, non trovano applicazioni le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c..



Roma li, _____

IWS - Industria Welfare Salute S.p.A.
Amministratore Delegato
Dott. Stefano Cuzzilla

Legale rappresentante
